

Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
Comune di Marmora

*EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016 - ORDINANZA n. 430 del 10/01/2017 art 11 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile - Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 22/03/2017
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi
nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte*

CN_A18_430_16_383

**Consolidamento Strada Comunale per il Col d'Esischie
presso Borgata Arata**



PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.

Allegato 10 – Schema di contratto

24 Luglio 2017

Comune di MARMORA
Provincia di CUNEO

**CONTRATTO DI APPALTO PER
LAVORI PUBBLICI A CORPO**

(articolo 43, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1
OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto che ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per: **Consolidamento Strada Comunale per il Col d'Esischie presso Borgata Arata (CN_A18_430_16_383)**.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

Art. 1.2
AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad Euro 198.394,01 (diconsi Euro centonovantottomilatrecentonovantaquattro virgola uno centesimi) di cui:

- a) € 191.374,61 per lavori veri e propri (di cui € 101.532,08 per il costo della manodopera);
- b) € 7.019,40 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è da intendersi al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 1.3
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Costituisce parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 2.7 del presente contratto.

Art. 1.4
DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso gli uffici comunali.

2. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a

favore dell'appaltatore verranno effettuati mediante le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante

3. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, si indicano quali soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori:

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT
.....

5. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore il quale non conduca i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona dotata dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, richiesti per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore resterà responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante dovrà garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. La stazione appaltante potrà esigere l'immediato cambiamento del rappresentante dell'appaltatore, previa comunicazione debitamente motivata.

6. Qualunque eventuale variazione che venga apportata alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, dovrà essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, verrà sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO SECONDO

RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 2.1
TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 2.2
PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso in cui il termine indicato per l'esecuzione delle opere non venga rispettato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze che sono fissate nel programma temporale dei lavori, si applica una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. La penale si applica anche nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può essere superiore al 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto stesso in pregiudizio dell'appaltatore.

Art. 2.3
SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, è consentita la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori.
2. La sospensione dei lavori perdura per tutto il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno determinato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento affinché dia le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori al fine di provvedere a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori nel caso in cui l'appaltatore voglia far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nel caso in cui i periodi di sospensione siano superiori ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, all'appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori che siano previste dal capitolato speciale d'appalto come strettamente funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità della loro esecuzione, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, con esclusione del comma 4.

Art. 2.4
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri che sono già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli che sono a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Si intendono in ogni caso comprese nei lavori e sono perciò a carico dell'appaltatore le spese relative a:

- a) impianto, manutenzione ed illuminazione dei cantieri;
- b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi ed opere provvisori e quanto altro sia necessario per l'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) vie di accesso al cantiere;
- f) messa a disposizione di idoneo locale e delle attrezzature necessarie per la Direzione dei Lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento dei danni causati dall'abbattimento di piante, da depositi o estrazioni di materiali;
- h) custodia e conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in relazione alle caratteristiche delle opere che devono essere eseguite. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferitagli da tutte le imprese che operano nel cantiere, con l'espressa e specifica indicazione delle attribuzioni che il delegato dovrà esercitare, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tali soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri previsti dall'articolo 4.5.

Art. 2.5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni ed i rilevamenti vengono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora, però, l'appaltatore rifiuti di essere presente alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori effettua le misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci stessi.

4. Per i lavori che devono essere liquidati su fattura e per le prestazioni che devono essere contabilizzate in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. Il prezzo, invece, è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 2.6 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 è possibile procedere alla revisione dei prezzi se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

2. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono

essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

3. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 2.7

VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, le stesse saranno valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi, mediante apposito verbale.

Art. 2.8

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, emettendo l'apposito mandato e provvedendo alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 267/2000.

5. Se i lavori restano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque a lui non imputabili, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 1.5.3. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

7. Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 1.8.1, comma 1, lettera d);
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 1.12.9 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 1.10.3, comma 2.
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 1.10.3, comma 3.

Art. 2.9 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.

2. Trascorsi i termini suddetti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 2.10 REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo con il decorso di due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio della stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre il suddetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo il disposto di cui all'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore è responsabile della difformità e dei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché vengano denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione acquisti carattere definitivo, con il decorso di due anni dalla sua emissione.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non si addivenga all'approvazione, espressa o tacita, degli atti di collaudo. La stazione appaltante conserva, comunque, la facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 2.11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto con lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o inadempimento della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento alle norme di legge relative alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza che sussista giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori di portata tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, senza che sussista giustificato motivo;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore deve sempre risarcire i danni che siano al lui imputabili.

Art. 2.12
CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 205 del D. Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, previa comunicazione scritta del direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto al responsabile unico del procedimento con allegata relazione riservata, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

3. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 50/2016.

4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e di quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di CUNEO ed è esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO TERZO
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 3.1

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 195 del D. Lgs. 50/2016 e alle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs. 81/2008 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva in data numero

Art. 3.2

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta si verifichino cambiamenti delle condizioni del cantiere oppure dei processi lavorativi utilizzati.
4. Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, previa la sua formale costituzione in mora, sono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni e le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

Art. 3.3

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. In virtù del combinato disposto del D. Lgs. 490/1994 e del D.P.R. 252/1998, si prende atto che in relazione all'appaltatore non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 575/1965, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dall'appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252/1998.

2. L'appaltatore fornisce dichiarazione di non essere sottoposto alle sanzioni dell'interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né dell'interruzione dell'attività, anche temporanea, in base alle previsioni di cui agli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 231/2001.

Art. 3.4 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

3. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

5. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del D.M. 248/2016, come di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni culturali i mobili di interesse storico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

OS 32 Strutture in legno.

6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

9. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

12. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti ulteriori obblighi:

- a) Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 105 comma 17, del D. Lgs. 50/2016 in coerenza con i piani di cui agli articoli 1.8.3 e 1.8.5 del presente Capitolato speciale.

13. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

14. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 3.5

GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa per l'importo di euro

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere efficacia e viene svincolata automaticamente al momento dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni

qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Si applica la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 3.6
OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è responsabile dei danni causati a persone e cose, sia da parte dei dipendenti che dai materiali di sua proprietà, sia di quelli che dovesse cagionare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tal fine un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione con polizza numero in data rilasciata dalla....., relativa a:

- a) danni di esecuzione per un massimale di euro ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
- b) responsabilità civile terzi per un massimale di euro

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 123/2004.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.1
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

2. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nel Capitolato Speciale d'appalto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- g) le polizze di garanzia di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- h) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;
- b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 4.2
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- a) il D. Lgs. 50/2016
- b) il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
- c) il D. Lgs. 81/2008, con i relativi allegati;
- d) il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.

Art. 4.3
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Nel caso vi siano norme del presente contratto o del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4.4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 4.5

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.